



Comunicazione interna
Documento firmato digitalmente



[Co. Tit.: 2.1. RAR_004_CM]

Ai Funzionari Istruttori del Servizio Territoriale
Dr.ssa Valeria Lezzi
Ing. Manuela Aloisi
Ing. Riccardo Iennarelli

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOS Agenti Fisici
Dirigente della UOC Servizio Territoriale
Direttore del Dipartimento

OGGETTO: AIA D. D. n. 1013 del 10/06/2023 - Impianto di digestione anaerobica e di compostaggio aerobico di rifiuti urbani e speciali sito in Calimera alla Z. I. - Gestore: Calimera Bio S.r.l. - Istanza di riesame AIA prot. 30873 del 05/08/2022, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 29/04/2023 - Contributo specialistico in tema di Agenti Fisici.
Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 9028/2024 del 01/03/2024, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 13683 del 01/03/2024.

Con la comunicazione identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica - ha indetto per il giorno 29/04/2024 una Conferenza dei Servizi per la prosecuzione dei lavori relativi al procedimento in oggetto, rendendo disponibili al link¹ le integrazioni elaborate dal Proponente richieste da Arpa Puglia in sede della precedente Conferenza dei Servizi del 30.11.2023 con nota prot. n. 78399 del 29/11/2023. Al fine di fornire il contributo istruttorio per le tematiche ambientali Agenti Fisici trattate, si terrà conto delle osservazioni riportate nel parere di questa U. O. AFLE rif. ns. prot. n. 76867 del 22/11/2023.

Sezione A – Rumore e Vibrazioni

Nello specifico gli elaborati esaminati sono stati i seguenti:

- A 1.** 3211_5939_R01_Rev1_Documento di risposta integrazioni – febbraio 2024;
- A 2.** 3211_5939_R02_Rev1_Relazione Tecnica – febbraio 2024;
- A 3.** 3211_5939_R04_Rev2_Piano di Monitoraggio e Controllo – gennaio 2024 – All. 03;
- A 4.** 3211_5811_R01_T01_REV1_PROPOSTA PUNTI MONITORAGGIO – febbraio 2024;

Dall’esame della suddetta documentazione si evince che il Proponente ha riscontrato a tutte le criticità rilevate nel suddetto parere AFLE, precisando nel Piano di monitoraggio e Controllo i n. 5 punti di misura individuati per il monitoraggio acustico delle immissioni sonore, e illustrando le azioni necessarie in applicazione delle BAT 17 e 18 della *Decisione Di Esecuzione (Ue) 2018/1147 Della Commissione* del 10 agosto 2018². Tutto quanto sopra rappresentato, si esprime una valutazione positiva alla gestione delle componenti ambientali qui esaminate, alle seguenti condizioni:

- 1.** I punti di controllo acustico n°1 e n°2 dovranno essere rivisti proponendo le seguenti coordinate geografiche:
n°1: 40°13’59.99”n 18°17’5.96”E - n°2 40°14’0.22”n 18°17’9.12”,
al fine di identificare più adeguatamente gli spazi liberi e fruibili dalla popolazione;
- 2.** I rilievi acustici dovranno essere eseguiti con **frequenza annuale**, nelle postazioni di misura precedentemente individuate. Le postazioni indicate dovranno essere georeferenziate, e potranno

¹ www.provincia.le.it/riesame_aia_calimera_bio/

² Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/08/2018 - che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale - UOS Agenti Fisici
Via Miglietta, 2 – 73100 Lecce
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



essere modificate, in accordo con Arpa, nel caso di nuovi ampliamenti dell'impianto, in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo, in presenza di segnalazioni. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche in vigore stabilite dal D.P.C.M. 01/03/1991³. I risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare e le foto dei rilievi eseguiti. Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito. I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017. Tutte le verifiche dovranno essere riferite sia al TR diurno sia al TR notturno.

Sezione B - Radiazioni Ionizzanti

Nello specifico gli elaborati esaminati sono stati i seguenti:

- B 1.** 3211_5939_R01_Rev1_Documento di risposta integrazioni – febbraio 2024;
- B 2.** 3211_5939_R04_Rev2_Piano di Monitoraggio e Controllo – gennaio 2024 – All. 03;
- B 3.** SORVEGLIANZA RADIOMETRICA D. Lgs. 101-2020 31.03.2023.

Da quanto esaminato si fa presente che la procedura di sorveglianza radiometrica attuata ed elaborata dall'Esperto di Radioprotezione di 3° incaricato Ing. Luigi Macagnino, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.⁴, non è conforme negli elementi strutturali alle disposizioni della D.G.R n. 1096 del 05/06/2012⁵. A tal proposito, si fa presente che come riportato nel Rapporto Ispettivo AIA prot. Arpa Puglia n. 42752 del 12/06/2023, il Gestore unitamente all'Esperto di Radioprotezione, hanno dichiarato che la scelta finale delle aree di sosta è condizionata dalla limitazione degli spazi, non sufficienti ad aderire conformemente alle direttive tecniche della suddetta DGR. Tutto quanto rappresentato, considerato che la procedura proposta dopo l'Ispezione AIA, a condizione che tutte le attività siano eseguite rigorosamente nel rispetto di quanto dichiarato, non pone particolari rischi per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente, ma solo eventuali criticità che potrebbero sorgere in merito ai tempi di riattivazione dell'impianto e del riuso degli automezzi bloccati in attesa dello svuotamento del carico radioattivo, si rimanda all'Autorità Competente l'approvazione definitiva di tale procedura.

Per ciò che riguarda il PMeC, si ribadisce che nei report annuali di autocontrollo si devono riportare il numero totale dei controlli eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi tutti i dati indicati al punto 2.3 del suddetto PMeC e il radionuclide rilevato.

Si rimette per il seguito di competenza.

Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio S. Renna
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

³ D.M. 16 marzo 1998. - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
⁴ DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
⁵ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2012, n. 1096 - Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU. Circolare esplicativa. Presa d'atto